

STATUTO ASSOCIATIVO

Art. 1 COSTITUZIONE, SEDE, DENOMINAZIONE

E' costituita con sede legale in Salerno, alla Via R. De Martino, presso la sede del MOVI Provinciale Salerno, l'Associazione denominata "Sodalis - CSVS" promotrice del costituendo Centro Servizi per il Volontariato, previsto dalla L. 11 agosto 1991, n. 266 e dal D. M. 8 ottobre 1997 e che opererà nella provincia di Salerno.

Sodalis - CSVS è un'associazione senza fini di lucro che si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico, i cui Soci sono in misura prevalente Organizzazioni di Volontariato iscritte nei Registri Regionali di cui all'Art. 6 della L. 266/91, e inoltre associazioni operanti nel settore non profit e dell'intervento sociale della Provincia di Salerno.

Lo scopo dell'Associazione è quello di realizzare, direttamente o tramite i propri Associati o ancora tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato sociale e l'associazionismo, negli ambiti settori d'intervento e secondo le finalità previste dalla normativa vigente in materia e con riferimento alla L. 11 agosto 1991, n.ro 266 e dal D.M. 8/10/97.

Per il suo funzionamento l'Associazione promuove l'impegno volontario da parte delle associazioni e di singoli e se ne avvale.

Sempre a tal fine l'Associazione Sodalis - CSVS può istituire, sedi secondarie, di rappresentanza e promozione, distribuendole sul territorio provinciale.

Art. 2 FINALITA', OGGETTO DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Sodalis - CSVS si propone di garantire alle Associazioni di Volontariato iscritte o non iscritte nei Registri Regionali di cui all'art 6 della L. 266/91, pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi prodotti, senza alcuna discriminazione, per promuovere strumenti ed iniziative atti a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli. In particolare i servizi prodotti dal CSVS, facenti parte dell'Attività Associativa sono:

- a) offrire assistenza e consulenza qualificata, nonché strumenti atti alla progettazione, avvio e realizzazione di specifiche attività rivolte al sostegno ed assistenza delle realtà sociali meno protette;
- b) assumere, sostenere e realizzare iniziative per la formazione e la qualificazione nei confronti degli aderenti alle Organizzazioni di volontariato;
- c) attuare studi e ricerche sulle realtà del territorio provinciale e sui bisogni emergenti;
- d) offrire informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, anche mediante stampe e pubblicazioni multimediali;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- e) fornire, anche tramite apposite convenzioni e contratti, i propri servizi agli enti locali e alle Istituzioni pubbliche, alle Fondazioni, alle Organizzazioni non Governative ed in genere alle Istituzioni, anche private, operanti nel settore non profit e dell'assistenza sociale;
- f) mettere in relazione le organizzazioni di volontariato, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici, i mezzi di informazione;
- g) svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutarî.

I servizi resi alle associazioni sono da intendersi a titolo gratuito.

Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, *Sodalis - CSVS* potrà dotarsi, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'esercizio, di ogni struttura o strumento utile ed adeguato; potrà, inoltre, attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato, con Istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

Art. 3 ASSOCIATI

Le Associazioni facenti parte di *Sodalis - CSVS* sono denominate Soci Fondatori o Soci Aderenti.

Sono soci Fondatori di *Sodalis - CSVS*, nelle persone di un loro rappresentante legale o di un suo delegato, le associazioni di volontariato, non aventi scopo di lucro, che sottoscrivono il presente Statuto, e che vengono elencate nell'Atto Costitutivo.

Sono soci Aderenti al *Sodalis - CSVS* le organizzazioni di volontariato, che entrano nell'Associazione in momenti successivi, secondo la procedura riportata nel presente Statuto e/o nei Regolamenti specifici.

Tutte le Associazioni, che condividono le finalità di *Sodalis - CSVS*, possono aderire in qualità di soci ordinari all'Associazione, nelle persone di un loro rappresentante legale.

I soci aderenti ordinari devono possedere le seguenti caratteristiche:

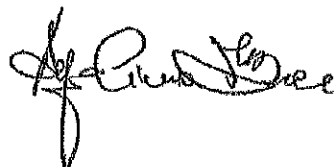
- associazioni e organizzazioni di rilevanza provinciale o intercomunale, per quanto riguarda il territorio sul quale esplicano le proprie attività;
- associazioni e organizzazioni con specifiche competenze funzionali alle attività e finalità del Centro Servizi anche in relazione alla normativa di settore;
- associazioni e organizzazioni le cui attività hanno particolare rilevanza sociale nell'ambito del terzo settore.

Per le specifiche modalità di adesione e permanenza nell'Associazione *Sodalis - CSVS*, gli Organi preposti potranno stilare un regolamento apposito.

La qualità di socio si perde per: dimissioni o decisione motivata dell'Assemblea degli Associati su proposta del Comitato Esecutivo.

I soci Fondatori ed Aderenti hanno il diritto/dovere di:

- a) concorrere all'elaborazione del programma e delle Attività Associate ed all'attuazione operativa delle stesse, anche attraverso l'apporto personale dei propri aderenti.
- b) esaminare ed approvare bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento;



- c) eleggere gli organi sociali;
- d) osservare il Presente Statuto, i Regolamenti attuativi e le deliberazioni degli Organi all'uopo preposti.

Art. 4 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente del Comitato Esecutivo e Rappresentante Legale dell'Associazione;
- d) il Collegio dei Garanti;
- e) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 5 ASSEMBLEE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci aderenti ordinari, nelle persone dei rispettivi Rappresentanti Legali o di loro delegati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti delle Delegazioni ovvero delle sedi secondarie e distaccate dell'Associazione.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Rappresentante Legale che la presiede. Essa è convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Oltre all'Assemblea annuale è possibile convocare altre Assemblee ogni qual volta il Rappresentante Legale, sentito il parere dei Membri del Comitato Esecutivo, lo ritenga utile ed opportuno.

La convocazione di Assemblee può essere inoltre richiesta al Comitato Esecutivo da almeno un quinto dei soci; in tal caso il Rappresentante Legale provvede alla convocazione dell'Assemblea da tenersi entro quindici giorni dalla richiesta.

Le Assemblee deliberano a maggioranza dei presenti, con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone.

Nelle votazioni palesi in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- a) determina il numero massimo dei componenti il Comitato Esecutivo per ciascun esercizio sociale;
- b) elegga i Membri del Comitato Esecutivo attribuendo le cariche di Presidente del Comitato Esecutivo e Rappresentante Legale, del Presidente Vicario e del Tesoriere, delibera inoltre su decadenza e



Agliani

revoca degli stessi membri del Comitato Esecutivo; provvede, inoltre all'elezione di un nuovo Rappresentante Legale in caso di impedimento o decadenza di quello in carica;

- c) esamina, discute ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, indicando altresì l'importo della quota associativa annuale e la destinazione delle eventuali contribuzioni, di qualunque tipo, pervenute all'Associazione;
- d) definisce il programma generale annuale di attività dell'Associazione e le aree di intervento; delibera, altresì, su modifiche ed integrazioni dell'attività associativa;
- e) nomina i componenti del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Sindaci Revisori;
- f) delibera l'istituzione di sedi secondarie, operative e distaccate, Delegazioni territoriali, cambiamenti nella sede principale dell'Associazione.
- g) discute ed approva i Regolamenti Attuativi, predisposti dal Comitato Esecutivo o da altri organi preposti all'uopo, per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali e delle Delegazioni;
- h) decide su ammissione e decadenza dei soci;
- i) discute e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Rappresentante Legale che la presiede.

Essa delibera sulle seguenti questioni:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento dell'Associazione, devoluzione e destinazione del Patrimonio Sociale.

L'Assemblea straordinaria è valida secondo quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 del presente Statuto.

Art. 6 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo ha un numero di componenti non inferiore a cinque; il numero dei Componenti può incrementarsi in funzione delle attività specifiche e progettuali dell'Associazione, che prevedano la necessaria istituzione di un referente responsabile.

Ai membri eletti dall'Assemblea si aggiunge un membro nominato dal Comitato di gestione dei fondi speciali, secondo quanto disposto dall'Art. 2 comma 6 lettera D del DM 8/10/97.

Il Comitato è convocato dal proprio Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 6 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, nei limiti delle deliberazioni Assembleari, e delle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione approvato dall'Assemblea.

Di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere ogni atto esecutivo necessario.



Il Comitato Esecutivo, per adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Comitato è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Il Comitato Esecutivo:

- a) attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- b) propone all'Assemblea i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- c) predispone, per l'Assemblea dei soci, il programma annuale di attività, le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione nei limiti delle deliberazioni Assembleari;
- d) decide, su proposta del Presidente del Comitato Esecutivo stesso, previo parere favorevole del Tesoriere Economico, l'attribuzione di rapporti di collaborazione e consulenza di durata temporanea, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio preventivo dell'Associazione;
- e) predispone, su proposta del Tesoriere Economico il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre, previo parere del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Sindaci Revisori, all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea;
- f) riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea e propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza dalla qualità di socio.

Il Comitato Esecutivo dura in carica due anni in corrispondenza di due esercizi finanziari dell'Associazione. Esso può essere rieletto in tutto o in parte per non più di due mandati consecutivi.

I componenti del Comitato Esecutivo possono essere revocati in qualsiasi momento dall'Assemblea ordinaria degli Associati nei seguenti casi:

1. per inosservanza delle norme dello Statuto e dei Regolamenti Associativi;
2. per abuso dei poteri di firma loro delegate;
3. per inadempimento delle funzioni loro delegate;
4. per incapacità o imperizia nello svolgimento delle funzioni loro delegate, o per sopravvenuta incompatibilità o conflitto di interessi tra la loro posizione personale e le funzioni loro delegate, ovvero i fini e gli scopi dell'Associazione;
5. quando l'azione dei singoli membri, o del comitato tutto, non risulti in linea con gli indirizzi programmatici approvati dall'assemblea.

Essi collegialmente o singolarmente decadono dal mandato nei seguenti casi:

1. allo scadere del loro mandato annuale;
2. per assenze ingiustificate verificatesi per più di tre volte consecutive alle riunioni associative;
3. per la perdita della qualità di rappresentante legale, o delegato dallo stesso, dell'Associazione Aderente a *Sodalis - CSVS*;
4. per lo scioglimento, per qualsiasi motivo, dell'Associazione di cui il Membro è il Rappresentante Legale o delegato dallo stesso;
5. per dimissioni irrevocabili o rinuncia alla carica, o, per morte o invalidità totale.



[Handwritten signature]

In caso di revoca o decadenza di uno o più membri, il comitato esecutivo resterà in carica fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alla loro sostituzione.

I membri eletti in sostituzione di altri revocati e/o decaduti restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri.

Qualora invece la decadenza e/o revoca di membri del comitato esecutivo faccia venir meno la maggioranza dello stesso, il rappresentante legale dovrà tempestivamente provvedere a convocare l'assemblea per la sostituzione dei membri mancanti.

I componenti del Comitato Esecutivo non ricevono alcun emolumento o remunerazione o indennità, ma solo un rimborso delle spese sostenute e documentate in dipendenza della loro carica.

Uno specifico Regolamento attuativo sarà stilato, dal Collegio dei Garanti, per l'individuazione delle spese e modalità di rimborso ai componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 7 PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO E RAPPRESENTANTE LEGALE

Il Presidente del Comitato Esecutivo è il Rappresentante Legale dell'Associazione con il potere di firma di tutti gli atti sociali.

E' responsabile dell'attuazione della normativa vigente in materia di volontariato e dell'applicazione delle norme connesse con l'attività di *Sodalis - CSVS*.

Convoca le Assemblee Sociali e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo.

Può adottare, per evenienze straordinarie ed imprevedibili, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 gg. alla ratifica del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Garanti.

In caso di impedimento del Presidente, perdurante per oltre 30 giorni, la firma sociale è assunta dal Presidente vicario, che esercita la attività ordinaria ed urgente e provvede tempestivamente alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria per la nomina di un nuovo Rappresentante Legale.

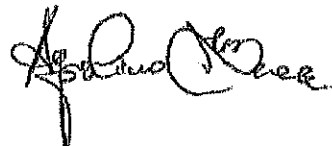
Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti al Presidente Vicario, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Il mandato del Presidente e del Presidente Vicario coincide temporalmente con quello del Comitato Esecutivo.

Art. 8 TESORIERE ECONOMO

Il Tesoriere Economo ha la precipua responsabilità del coordinamento della gestione amministrativa, contabile, fiscale e contributiva dell'Associazione, della compilazione, e redazione del bilancio Consuntivo, e del bilancio Preventivo.

E' membro del Comitato Esecutivo ed è nominato dall'Assemblea.



Mantiene i rapporti con il Collegio dei Garanti e con il Collegio dei Sindaci revisori, ottenendo i pareri favorevoli sulla documentazione amministrativa da presentare all'Assemblea.

Propone e comunica agli Associati, almeno sessanta giorni prima dell'Assemblea ordinaria, l'importo della quota associativa per l'esercizio futuro.

E' responsabile in prima istanza degli atti e della gestione finanziaria dell'Associazione.

Art. 9 CONSULENTI, ESPERTI, COLLABORATORI, SEGRETARIO

Per lo svolgimento di alcune mansioni non diversamente attribuibili ai Membri del Comitato Esecutivo od a volontari Interni all'Associazione, il Comitato Esecutivo può ricorrere all'opera di terzi esterni al CSVS, escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 10 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione.

Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto della norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

E' compito del Collegio, inoltre, verificare la coerenza della gestione economica con il programma di attività ed intervento definito dall'Assemblea.

Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica tre anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea, su proposta di almeno tre dei soci partecipanti all'Assemblea Ordinaria.

I componenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti il Comitato Esecutivo.



[Handwritten signature]

Art. 11 COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, preferibilmente Commercialisti, Revisori dei Conti, o anche Consulenti di Amministrazione Aziendale.

Tra i componenti effettivi deve essere compreso il membro nominato dal Comitato di gestione del fondo, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 6 lettera d) del DM 08/19/1997.

I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Il Collegio ha il compito di:

a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;

b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

Esso presenta ogni anno all'Assemblea una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. I sindaci potranno essere esterni all'Associazione, ed in questo caso, avranno diritto agli emolumenti per la loro carica.

Art. 12 DELEGAZIONI TERRITORIALI

L'Associazione può articolare la propria presenza sul territorio con Delegazioni o mosse di comune accordo con le organizzazioni locali di volontariato.

Attraverso appositi momenti consultivi le organizzazioni di volontariato appartenenti a ciascuna Delegazione concorrono alla definizione degli indirizzi e delle modalità con cui attuare le attività di servizio nel loro territorio.

Art. 13 BILANCIO ED AMMINISTRAZIONE

Fatta eccezione per l'anno della costituzione, l'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa incluse le attrezzature e macchine d'ufficio, i diritti d'uso di software;

b) le eccedenze degli esercizi annuali secondo il disposto assembleare;

c) erogazioni, donazioni e lasciti testamentari.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

a) i contributi dello Stato e di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali, e dei privati o di istituzioni private;

b) la gestione economica del patrimonio;

c) i fondi speciali presso le Regioni di cui alla L. 266/91 art. 15 e D.M. 8/10/97 art. 2;



d) quote sociali versate dagli associati Fondatori all'atto della costituzione e dagli Associati aderenti all'atto della loro effettiva registrazione nel libro dei Soci. Le quote sociali saranno stabilite ed approvate di esercizio in esercizio secondo quanto previsto all'articolo 5.c) del presente Statuto;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'amministrazione del patrimonio sociale, la tenuta dei libri e registri contabili, il rispetto della normativa fiscale e contributiva sono responsabilità precipua del Comitato Esecutivo, nella persona del Rappresentante Legale e del Tesoriere per quanto allo stesso espressamente delegato.

Stante la solidità del vincolo associativo ciascuna Associazione, facente parte di *Sodalis - CSVS*, ha diritto all'accesso ai documenti amministrativi e finanziari, per l'accertamento della effettiva coerenza e consistenza degli atti posti in essere dagli Organi Esecutivi, ai fini di autotutela patrimoniale, e per ottenere, previo parere del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Sindaci, la sospensione dei provvedimenti amministrativi pregiudizievoli ovvero altre azioni fino alla eventuale messa in mora degli Amministratori pro tempore dell'Associazione.

Un regolamento attuativo specifico sarà stilato dal Collegio di Garanzia per la tenuta della documentazione amministrativa e per le procedure connesse, ivi incluse le modalità di gestione e controllo degli atti.

Art. 14 MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Comitato Esecutivo, dal Collegio dei Garanti, o da almeno 1/3 dei soci, all'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria.

Le deliberazioni vengono adottate con la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In tal caso, il patrimonio dell'Associazione dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle descritte nel presente Statuto.

Art. 16 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.



A handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by the words 'REPUBBLICA ITALIANA' and 'MINISTERO DELL'INTERIORE'.



Agenzia delle Entrate

UFFICIO DI FRODO

08 OTT. 2005

REGISTRATO II

N. 2014 Serie 3 All. N. 1

Esatte € 2.500



L'ADDETTO AL SERVIZIO

Gerardo Colucci

LA PRESENTI COPIA DI
CONFERITO ALL'ORIGINALE
E SOTTO E DA ME RESTITUITO
SALIZANO, 28 OTTOBRE 2010

Francesco

